

VERBALE D'INTESA
SETTORE EDILIZIA ED AFFINI COMPARTO ARTIGIANO

Il giorno 29 gennaio 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo, da Stefano Garibbo e da Giorgio Chinellato;
- la **CNA DEL VENETO** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI DEL VENETO** rappresentata dal presidente Roberto Pignata , assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Federico Salvatore e dal Segretario Generale aggiunto Giuliano Pizzo;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti tenuto conto

- che l'art. 19 comma 1) lettera c) del DL 185/2008 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 nr. 02, prevede in via sperimentale per gli anni 2009/2011 un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali di almeno il 20% dell' indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in caso di sospensione per crisi aziendale o occupazionale ovvero in caso di licenziamento per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista ;
- che le Parti con gli accordi regionali del 21.04.06, del 25.07.06 e del 28.03.07 avevano già previsto un trattamento economico a favore degli apprendisti a titolo di c.i.g. per intemperie e mancanza di lavoro ;
- vista l'urgenza di fornire istruzioni operative circa l'applicazione di quanto previsto dall'art.19) comma 1) lettera c) coordinata con le normative contrattuali sopra citate;
- che allo stato attuale siamo in attesa di una regolamentazione definitiva attraverso l'emanazione dell' apposito decreto ministeriale di cui all'art. 19) comma 3) della Legge 02/2009;

Alpini

Prando

Parisato

Fagherazzi

Miotto

MS

le Parti concordano quanto segue:

1)

A partire dal **01 gennaio 2009** a tutti gli apprendisti, indipendentemente dalla data di assunzione e requisiti soggettivi sarà erogata una indennità a titolo di "anticipo sospensione" pari all'importo massimo di € **1,02500= orarie**; tale indennità sostituisce il trattamento c.i.g. apprendisti per mancanza di lavoro previsto dagli accordi regionali citati in premessa.

Tale trattamento, anticipato dall'azienda e successivamente rimborsato dalle casse edili artigiane venete (ceav-ceva) all'azienda stessa, adempie alla fattispecie richiamata dall'art. 19 comma 1) lettera c) legge n. 02 del 2009.-

2)

Al momento della completa definizione del quadro normativo, le Parti si incontreranno per dettare le nuove regole coordinandole con l'emanando decreto ministeriale di cui all'art. 19) comma 3) e stabilire le modalità dell' eventuale conguaglio a favore dell'apprendista.-

3)

L'erogazione del trattamento previsto al precedente punto 1) (anticipo sospensione) avrà luogo in ogni caso per il massimo di 90 (novanta) giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista; qualora la sospensione dovesse proseguire dopo tale termine (90 giorni) si applicherà, per il periodo residuo, il trattamento c.i.g. apprendisti in caso di sospensione previsto dagli accordi regionali citati in premessa.-

4)

Le norme che precedono hanno efficacia solo ed esclusivamente nel caso di sospensioni di apprendisti per crisi aziendale o occupazionale; rimane invariato il trattamento cig per apprendisti in caso di maltempo/intemperie.-

5)

Nell'ambito del raccordo che le Parti opereranno tra la normativa contrattuale ed il DM sopracitato sarà istituita una prestazione destinata agli apprendisti licenziati e che hanno i requisiti previsti dall'art.19) comma 1) lettera c).

Tale prestazione che assolve agli obblighi previsti dall'art.19) comma 1) lettera c), sarà comunque destinata a tutti gli apprendisti indipendentemente al diritto di percepire l'indennità di disoccupazione con requisiti normali e comunque di durata non superiore a 90 (novanta) giornate.-

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

Filca CISL Veneto

Filleq CGIL Veneto

Feneal UIL Veneto